

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
RICORSO**

PER: Sig. *Carmelo RICCIARDO*, nato a Vigevano il 25.11.1978 (C.F.: RCCCML78S25L872K), rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli (C.F. PRNGNN63C11Z114I – PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it e Stefano Monti C.F. MNTSFN75L05F224T – PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org – fax: 06.42004726) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emilia, n. 81, giusta delega in calce al presente atto;

C O N T R O

- il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t.;

e nei confronti di:

Sig. *FOCA' Gioele Antonio*, nato a Reggio Calabria il 24.11.1992,

Sig. *ROMANO Salvatore*, nato a Cagliari il 27.1.1990,

Sig. *NIGITO Mirko*, nato il 1.10.1991

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE**

1) del provvedimento del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso – n. 167/4-4-1-2022 di prot., datato 3 ottobre 2022, ma notificato il 14 ottobre 2022 di esclusione del ricorrente dal Concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso superiore

di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori, dell'Arma dei carabinieri (**all.to 1**);

2) ove occorra, del decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare n. 149204, in data 21 marzo 2022, di indizione del concorso in parola (art. 2, comma 3) (**all.to 2**);

3) della graduatoria conclusiva del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori, dell'Arma dei carabinieri, approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con determinazione prot. M_D AB05933 REG2022 0679897 16-11-2022 e pubblicata sul giornale ufficiale della Difesa n. 33, del 30.11.2022, nella parte in cui non comprende più il nominativo del ricorrente (**all.to 3**); nonché dell'elenco dei convocati al corso di formazione, non cognito.

F A T T O

Il ricorrente è (oggi) un **Sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri** che ha profuso tutte le sue energie e risorse per la progressione del proprio status, venendo pregiudicato per una incredibile vicenda che esemplifica come una formalistica (quanto insensata) interpretazione delle disposizioni concorsuali possa nuocere, al contempo, la parte pubblica e quella privata.

Segnatamente, in data 15 dicembre 2021, allorché rivestiva il grado di **Appuntato Scelto Qualifica Speciale**, il Sig. RICCIARDO presentava domanda di partecipazione al Concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 5° Corso di formazione professionale di 1.550 **allievi Vice Brigadieri del**

ruolo Sovrintendenti, riservato agli Appuntati Scelti ed agli Appuntati Scelti del ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori.

Nell'attesa dell'andamento di tale concorso, con bando in data 21.03.2022 (cfr. all.to 2) e senza che vi fosse alcuna disposizione ostativa, il ricorrente presentava, altresì, riunendo tutti i requisiti previsti dal bando (4 anni nel grado, laurea triennale, ecc.) domanda di partecipazione al Concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori, dell'Arma dei carabinieri.

Nel frattempo, in data **16 giugno 2022** era pubblicata la graduatoria finale del concorso per Vice Brigadieri, che vedeva il ricorrente utilmente collocato nella posizione 897 su 1500 vincitori (all.to 4).

Lo stesso 16 giugno 2022 era pubblicato il primo avviso disciplinante l'effettuazione del Corso per **Vice Brigadieri (all.to 5)**, ove era indicata la suddivisione su due cicli addestrativi, prevedente per il ricorrente la partecipazione al 2° Ciclo in fase Telematica dal 4 al 17 luglio 2022 ed in presenza in Velletri, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, dal 19 luglio al 29 luglio 2022.

Nel mentre, il Sig. RICCIARDO superava brillantemente anche tutte le fasi del concorso per Allievi marescialli ed otteneva la convocazione per sostenere la prova orale per il 25 luglio 2022.

L'Amministrazione era a conoscenza del corso cui il ricorrente, quale frequentatore del corso per Vice Brigadieri, stava partecipando, tant'è che gli

era concesso un permesso per recarsi, il 25 luglio 2022 presso il C.N.S.R. di Roma per sostenere la predetta prova orale.

Anche in occasione della precitata prova, che il ricorrente sosteneva brillantemente, tutti erano a conoscenza del suo status.

Rientrato al corso, il **29 luglio 2022**, questi lo terminava e, dopo l'esame finale, era dichiarato idoneo a rivestire il grado di Vice Brigadiere.

In data **10 agosto 2022** era pubblicata la graduatoria finale di merito del 5° Corso superiore di qualificazione di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri **che vedeva anche stavolta il ricorrente quale vincitore, poiché classificato nella posizione nr. 51 su 145 valutati positivamente per 89 posti disponibili. (all.to 6).**

In attesa della convocazione per il Corso, il 26 agosto era pubblicato on line un comunicato dell'USMIA (Unione Sindacale Militare Interforze) con cui si paventava una possibile esclusione dei sovrintendenti promossi (**all.to 7**) allorché medio tempore vincitori anche del concorso per Marescialli.

Il ricorrente non vi dava peso, ritenendola surreale.

Ed invece, lo scorso 14 ottobre gli era notificata la determinazione oggi impugnata, illegittima e da annullare per le seguenti considerazioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 683, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 66/2010. L'APPARTENENZA AL RUOLO DEGLI "APPUNTATI E CARABINIERI" O DEI "SOVRINTENDENTI" NON È UN "REQUISITO DI

PARTECIPAZIONE” CHE DEVE ESSERE MANTENUTO FINO ALL’INIZIO DEL CORSO DI FORMAZIONE.

ECCESSO DI POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 2 E 12, DEL BANDO DI CONCORSO.

VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE CIRCA LA SCELTA DEI “PIU’ MERITEVOLI” NEI CONCORSI PUBBLICI.

I *requisiti di partecipazione* al concorso per l’accesso al ruolo degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (ex art, 679, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 66/2010), sono così tassativamente stabiliti dall’art. **683, comma 4** del summenzionato decreto legislativo n. **66/2010** (“Codice dell’ordinamento militare”):

“Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;*
- b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’articolo 686, comma 1, lettera e);*
- c) non hanno riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;*

d) sono in possesso della **qualifica non inferiore a «nella media»** o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

e) **non** sono stati comunque **già dispensati d'autorità dal corso** per allievo maresciallo;

f) **non** sono stati giudicati **non idonei all'avanzamento** al grado superiore nell'ultimo biennio.

5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è:

a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;

b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679”.

In tale quadro, l'art. 2 del bando di concorso, rubricato proprio “**requisiti di partecipazione**” ha previsto:

“Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare **i militari dell'Arma dei Carabinieri** di cui al precedente:

□ articolo 1, comma 1, lettera a), in possesso del requisito specifico del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado

conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dell'equivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 6. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;

□ articolo 1, comma 1, lettera b), in possesso del requisito specifico dei diplomi di laurea appartenenti alle classi di laurea L-14 "Scienze dei servizi giuridici" e L-36 "Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

2. Inoltre, possono partecipare **tutti i candidati per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**, che:

- a) siano in servizio permanente;
- b) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
- c) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'approvazione delle graduatorie finali di merito;

d) non abbiano riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

e) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a "nella media", ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;

f) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;

g) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore o non siano risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;

h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;

i) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

j) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

k) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni”.

ooo

I predetti “requisiti di partecipazione”, come contemplati dal C.O.M. e dalla lex specialis, erano tutti in possesso del ricorrente al momento della presentazione della domanda concorsuale e lo sono ad oggi, anche ad esito del superamento del concorso per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti.

Il Ministero, tuttavia, ha ritenuto ostativo all'ingresso del ricorrente nel ruolo dei Marescialli, quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del bando:

“I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato all'articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 2, lettera a)¹, che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dallo stesso, richiamate nel successivo articolo 14, a mente dell'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi (e non riacquistino l'idoneità entro il quinto giorno di corso dall'inizio dell'attività formativa), saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda,

¹ Essere in servizio permanente

per una sola volta, a riacquistata idoneità psico-fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 2.

Tanto premesso, al ricorrente pare innanzitutto chiaro che **l'appartenere al ruolo degli "Appuntati e Carabinieri" o a quello dei "Sovrintendenti" non sia certo un "requisito di partecipazione", poiché esso non è contemplato né dall'art. 683, comma 4, del C.O.M., né dall'art. 2, del bando.**

Appare altresì chiaro, dalla piana lettura della lex specialis, (art. 1), che l'appartenenza all'uno o all'altro ruolo costituisca esclusivamente una **"ripartizione di posti" di un concorso "interno"**, quindi, per sua natura "riservato", senza che possa essere ritenuto pregiudizievole il passaggio tra l'uno e l'altro ruolo.

Ciò sembra peraltro trovare conferma dal dato testuale dell'art. 1, comma 2, del bando, che accumuna **"tutti i candidati per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b)..."**, precisando che ciò che debba essere mantenuto, tra l'altro, sia lo status di **militare "in servizio permanente"** (cfr. lettera a) e non quello dell'appartenenza a un ruolo.

Del resto, il fatto che i requisiti concorsuali debbano essere posseduti entro il **termine massimo stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione** (e non oltre) è testualmente previsto dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, a mente del quale *"i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"*.

Il mantenimento fino al corso di formazione non può che porsi quale eccezione a tale regola generale.

Tale norma è, infatti, “*espressione di un principio generale in materia di concorsi pubblici ... Tale regola risponde ad un principio di ragionevolezza e di imparzialità, in quanto garantisce la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso e consente di soddisfare una evidente esigenza di certezza da parte dell’Amministrazione*” (Consiglio di Stato – Sez. VI – sent. n. 2714/2013).

Al contrario, l’imposizione al concorrente dell’appartenenza a un ruolo anziché a un altro fino all’inizio del concorso, qualora ciò si desuma dalla lettura delle impugnate disposizioni concorsuali, non assolve ad alcuna legittima esigenza dell’Amministrazione, viepiù a considerare che **il concorso interno era aperto agli appartenenti ad entrambi i ruoli, prevedendo per essi identica selezione.**

Anche per tali ragioni, in ipotesi in cui le impugnate norme concorsuali si prestino a diversa lettura, codesto Ecc.mo T.A.R. non potrà che apprezzarne l’illegittimità, sia per la contrarietà con le summenzionate disposizioni dell’art. 683 del C.O.M., sia per l’evidente **illogicità di previsioni che penalizzino un concorrente che, senza abbandonare lo status di militare, avanzi di ruolo e grado.**

Il passaggio al ruolo dei Sovrintendenti, infatti, non è una perdita, ma un arricchimento di status, che non può andare a disdoro del militare.

Non solo.

Anche in un'ottica di "selezione dei più meritevoli", non può ritenersi conforme *"all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5639 del 2015)"* quella che vede escluso il ricorrente perché nel frattempo vincitore del concorso per Vice Brigadiere, **a vantaggio di un controinteressato che si è posizionato dietro di lui nella graduatoria concorsuale.**

2. IL RICORRENTE, AI FINI CONCORSUALI, PUO' NON ANCORA CONSIDERARSI PROMOSSO AL GRADO DI VICE BRIGADIERE FINO AL MOMENTO DELLA FORMALE COMUNICAZIONE DELL'ATTO DI INQUADRAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 779 DEL D.LGS. N. 66/2010.

Chiarito che il permanere nel ruolo degli Appuntati e Carabinieri non può essere considerato un "requisito di partecipazione" o, comunque, uno di quelli per i quali l'art. 2, comma 3, del bando impone il mantenimento fino al corso di formazione, deve in subordine discutersi se il ricorrente, ai fini concorsuali, abbia perso il proprio status di Appuntato Scelto Q.S. dell'Arma dei Carabinieri, **in assenza della formale notifica del decreto di inquadramento nel ruolo dei "Sovrintendenti"**.

Ed in effetti, pur se vincitore di concorso ed autorizzato ad indossare il grado di Vice Brigadiere, il conferimento del grado consegue comunque ad una formale attribuzione del decreto di inquadramento, che nella specie

difetta: “come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte ricorrente, né il bando di concorso, né la graduatoria definitiva contengono una espressa statuizione sull’inquadramento dei ricorrenti e sulla relativa **anzianità di nomina**” (T.A.R. Trieste, sent. n. 289/2017, confermata sul punto dal Consiglio di Stato – Sez. IV – sent. n. 4987/2021).

In proposito, l’art. 779 del C.O.M. “nomina nel grado”, prevede che “*coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell’ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale...*”.

Anche per tali ragioni, l’esclusione del RICCIARDO dal concorso per Allievi Marescialli risulta meritevole di annullamento, non rinvenendosi peraltro nei provvedimenti impugnati alcun riferimento che consenta di dedurre l’esistenza del decreto ministeriale di nomina quale Vice Brigadiere.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”.

Come rilevato dall’USMIA, vi erano diverse alternative al trattamento serbato al ricorrente che, secondo quanto preteso dall’Amministrazione, avrebbe dovuto addirittura rinunciare alla nomina a Vice Brigadiere senza avere alcuna certezza circa il superamento del concorso per Marescialli.

In proposito, il Sindacato militare aveva suggerito di “*disporre lo svolgimento del Corso presso altro Istituto di istruzione (in caso di indisponibilità della Scuola di Velletri) ovvero **organizzarlo in diverso periodo***” oppure di “*sospendere (per pochi giorni) la nomina a Sovrintendente, sino all’esito della pubblicazione della graduatoria per All. Marescialli*”, potendo “*valutare l’opportunità di riconoscere ai militari vincitori di entrambi i concorsi in argomento, la possibilità di poter scegliere quale corso frequentare, da attuarsi anche:– previa rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo Sovrintendenti, alla stregua di quanto attuato nell’ambito del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196, per il transito tra i diversi ruoli;– in analogia al disposto di cui all’art. 683, comma 3 bis, del D.Lgs n. 66/2010;– prevedendo un limitato e corrispondente ampliamento dei posti disponibili, in favore degli eventuali controinteressati*”.

Ebbene, soprattutto considerando che l’Amministrazione era a conoscenza della peculiare situazione del ricorrente (e nulla ha mai opposto alla sua partecipazione al concorso per Marescialli in concomitanza alla frequenza del corso per Vice Brigadieri), non può non rilevarsi una complessiva violazione dei principi dell’*affidamento* e della *buona fede*.

Peraltro, le sorti concorsuali del ricorrente sono state a tutti gli effetti rimesse alla **celerità con cui l’Amministrazione militare ha pubblicato la graduatoria del concorso per Marescialli**: se solo vi avesse provveduto prima, il ricorrente avrebbe senz’altro rinunciato alla nomina di Vice Brigadiere, cosa che non ha potuto fare (peraltro ignorando che l’ingresso

nel ruolo dei Sovrintendenti lo avrebbe ostacolato) fino a quando non ha saputo della vincita del concorso da cui oggi risulta escluso.

Ed ancora, coloro che sono stati ammessi dopo di lui al corso per Brigadiere hanno potuto determinarsi già conoscendo l'esito del concorso per Marescialli.

Vi è di più.

Risulta, infatti, al ricorrente, che alcuni colleghi che versavano in analoga situazione e partecipanti al 27° Corso Brigadieri **sono stati preavvertiti dal Comando Generale – pur in assenza dell'ufficialità della graduatoria – del superamento del concorso per Marescialli (V° Corso), con invito a rinunciare alla nomina a Vice Brigadiere (all.to 8)**, con ciò perpetrando una disparità di trattamento ai suoi danni, Questi, infatti, al contrario degli altri concorrenti mai ha saputo che la propria nomina quale Vice Brigadiere fosse preclusiva a quella di Allievo Maresciallo e mai è stato invitato, per tempo, a rinunciarvi, non conoscendo di avere superato il concorso prima dell'ufficiale pubblicazione della graduatoria.

Non solo.

Nella graduatoria oggi impugnata figura il Sig. BIFULCO Francesco (posizione n. 92, cfr. all.to 3), seppure in data 25 novembre u.s. ha indossato per fine corso (27° Corso) il grado di Vice Brigadiere.

Un'ulteriore beffa per il ricorrente, che si sente vittima di un inspiegabile trattamento disparitario.

...

Ad ogni modo, il modus operandi complessivamente tenuto dal Ministero viola i principi in materia di "*favor participationis*".

Ed infatti, proprio perché si è in presenza di clausole concorsuali non univoche (non essendo la permanenza nel ruolo degli Appuntati e Carabinieri espressamente contemplata quale “requisito di partecipazione”) e risultando, di conseguenza, la lex specialis **ambigua**, essa deve essere interpretata in senso favorevole al ricorrente: *“nell'interpretazione delle clausole di un bando di concorso richiede che la portata applicativa di dette clausole sia dubbia o equivoca, di talché, in tali casi, la scelta della soluzione interpretativa va orientata alla luce dell'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti per consentire la selezione delle domande più meritevoli”* (ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter, Sent., 5 aprile 2012, n. 3166; Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2016, n.4650).

Parimenti, le norme disciplinanti l'esclusione non possono che essere “di stretta interpretazione”.

Anche sotto tale profilo, pertanto, si auspica un intervento di codesto Ecc.mo Collegio.

ooo

Le censure sopra sollevate si riverberano tutte sulla graduatoria concorsuale, viziandola per illegittimità derivata.

Ed infatti, il ricorrente avrebbe dovuto continuare ad essere collocato in essa, al fine di ottenere la convocazione al corso di formazione.

L'illegittima esclusione, invece, gli ha precluso tale possibilità, poiché indebitamente egli non potrà più vedere il proprio nominativo nella

graduatoria conclusiva del concorso in questione e, conseguentemente, nell'elenco dei convocati al corso di formazione.

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 104/2010.-**

Sussistono i presupposti di legge per l'annullamento e per la sospensione dei provvedimenti impugnati, sotto il profilo del *fumus boni iuris* sopra richiamato.

In ordine al danno, si osserva che esso è davvero grave ed irreparabile, tale da non consentire una dilazione neppure fino alla prossima camera di consiglio.

Ed infatti, **l'inizio dei corsi è fissato per il prossimo 6 dicembre (all.ti 9 e 10)**, talché l'esclusione del ricorrente lo costringerebbe ad attendere almeno un anno per partecipare al prossimo corso di formazione.

Egli potrebbe, invece, essere ammesso con riserva ed in sovrannumero, avendo peraltro dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per l'inclusione nel ruolo dei Marescialli.

Sussistono, pertanto, i presupposti per una misura cautelare "inaudita altera parte", al fine di salvaguardare gli interessi tutelati durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso.

Pertanto, atteso l'imminente, irreparabile e grave danno tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio che deriverebbe dall'attesa della fissazione dell'udienza cautelare i ricorrenti

CHIEDONO

al Presidente del TAR Lazio e/o al Presidente della Sezione cui il ricorso è assegnato di annullare i provvedimenti impugnati e di voler adottare, ai sensi

dell'art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010, provvedimento, inaudita altera parte, volto alla sospensione degli impugnati provvedimenti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Con richiesta di essere ascoltati personalmente in Camera di Consiglio.

Si dichiara che il presente procedimento verte in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e soggiace al pagamento del contributo unificato, nella misura di €. 325,00.

Roma, 30.11.2022

Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli

Avv. Stefano Monti